



## COMUNICATO UFFICIALE N.115

**115/1**

La Commissione Accordi Economici, nella riunione tenuta a Roma il 20 Novembre 2014, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.:Avv.Fabio GALLI – Presidente; Avv.Vincenzo STELLA –Vice Presidente  
Dr.Giuseppe BLUMETTI;Avv.Francesco CARUSO;Avv.Roberta LI CALZI; Dr.Ermanno  
MAROTA;Avv.Davide PALLOTTINO;Dr.Salvatore VENTORINO; Componenti;  
Sig.Enrico CIUFFA Segretario

### 1)RICORSO DEL CALCIATORE Andrea INCONTRI/S.S.D.VERBANIA CALCIO

Con reclamo datato 26.06.2014, inoltrato a mezzo raccomandata a.r. tanto alla società controinteressata quanto alla Commissione Accordi Economici, il sig. Andrea INCONTRI chiedeva la condanna S.S.D VERBANIA CALCIO 1959 al pagamento della somma di € 9.000,00 quale compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto; accludeva, altresì, la relativa tassa prescritta dall'art. 25 bis, comma 4°, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, pari a € 100,00. S.S.D. VERBANIA CALCIO 1959 controdeduceva di aver versato al calciatore la somma complessiva di € 5.800,00 (€ 4.000,00 a mezzo assegno bancario ed € 1.800,00 a mezzo bonifico bancario). Produceva poi quietanza liberatoria asseritamente sottoscritta dal calciatore in data 25.06.2013, mediante la quale il medesimo dichiarava di nulla più avere a pretendere.

Il sig.Andrea INCONTRI precisava di aver ricevuto unicamente l'importo di € 1.800,00 e non l'ulteriore somma di € 4.000,00 in relazione alla quale sosteneva di non aver mai ricevuto alcun assegno. In ogni caso disconosceva la firma apposta in calce alla dichiarazione di quietanza prodotta dalla società.

La questione, così come rappresentata, fa emergere elementi di incertezza circa la genuinità della quietanza di pagamento prodotta dalla società, con particolare riferimento all'effettiva conoscenza del contenuto della dichiarazione sottoscritta. Allo stato pertanto la Commissione ritiene di non avere elementi sufficienti per pronunciarsi e al contrario necessita di ulteriori approfondimenti in relazione alle modalità di formazione della presunta dichiarazione liberatoria che la Società fornisce quale prova dell'estinzione del proprio debito nei confronti della sig. Incontri Andrea.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., sospende la decisione in ordine al reclamo del sig. Andrea INCONTRI nei confronti della Società S.S.D.VERBANIA CALCIO 1959 e rimette gli atti alla Procura Federale presso la F.I.G.C. affinché vengano esperiti gli opportuni accertamenti in ordine ai fatti descritti in narrativa, ponendo la CAE in condizione di pronunciare la propria decisione.

## 2) RICORSO DEL CALCIATORE Tommaso PALAVISINI/A.C.BASTIA 1924

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.in data 6/10/2014 il sig.Tommaso PALAVISINI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.D.BASTIA 1924, un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 4.050,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Precisando di aver percepito rate per € 2.700,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di € 1.350,00.

Si rileva preliminarmente però, che al ricorso non è stata allegata la ricevuta di ritorno in originale della racc.A.R. inviata alla società, la copia dell'accordo economico depositato e l'attestazione del versamento della taxa reclamo di € 100,00 giusto quanto previsto dall'art. 25 bis del Regolamento L.N.D. Si precisa che i reclami devono essere trasmessi alla Scrivente Commissione tramite Racc.A.R.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara inammissibile per violazione dell'art.25 bis del Regolamento L.N.D. il ricorso presentato dal Sig.Tommaso PALAVISINI nei confronti della Società A.C.D.BASTIA 1924.

## 3)RICORSO DEL CALCIATORE Carlo PINTUS/A.S.D.PROGETTO CALCIO S.ELIA

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 5/08/2014 il sig.Carlo PINTUS, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.PROGETTO CALCIO S.ELIA un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 8.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13. Richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di € 5.000,00 maturati alla data del ricorso.Si rileva preliminarmente però, che al ricorso non è stata allegata la ricevuta di ritorno in originale della racc.A.R. inviata alla società, e l'attestazione del versamento della taxa reclamo di € 100,00 giusto quanto previsto dall'art. 25 bis del Regolamento L.N.D. inoltre è stato presentato fuori termine.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara inammissibile per violazione dell'art.25 bis del Regolamento L.N.D. il ricorso presentato dal Sig.Carlo PINTUS nei confronti della Società A.S.D.PROGETTO CALCIO S.ELIA.

Si precisa che il suddetto reclamo non potrà essere ripresentato, in quanto il termine ultimo per la presentazione relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13 è scaduto il 30 Giugno 2014.

## 4)RICORSO DEL CALCIATORE Michele RINALDI/A.S.D.CITTA' DI GIULIANOVA 1924

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 25/09/2014 il sig.Michele RINALDI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.CITTA' DI GIULIANOVA 1924 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 9.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14.Precisando di aver percepito rate per € 2.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di € 7.000,00. La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.CITTA' DI GIULIANOVA 1924 al pagamento in favore del sig. Michele RINALDI della somma di € 7.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it).

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 5) RICORSO DEL CALCIATORE Armando Simeon IACHINI/A.S.D.CITTA' DI GIULIANOVA 1924

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 25/09/2014 il sig. Armando Simeon IACHINI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.CITTA' DI GIULIANOVA 1924 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 3.600,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Precisando di aver percepito rate per € 1.200,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di € 2.400,00. La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.CITTA' DI GIULIANOVA 1924 al pagamento in favore del sig. Armando Simeon IACHINI della somma di € 2.400,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it). Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 6) RICORSO DEL CALCIATORE Matteo CERRETI/A.S.D.GLADIATOR 1924

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 11/07/2014 il sig. Matteo CERRETI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.GLADIATOR 1924 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 2.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Precisando di aver percepito rate per € 250,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di € 2.250,00.

La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.



P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D. GLADIATOR 1924 al pagamento in favore del sig. Matteo CERRETI della somma di €.2.250,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Campania i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 7) RICORSO DEL CALCIATORE Constantin SANDU/A.S.D. GLADIATOR 1924

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 12/09/2014 il sig. Constantin SANDU si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D. GLADIATOR 1924 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.10.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Precisando di aver percepito rate per €.150,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.9.850,00.

La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D. GLADIATOR 1924 al pagamento in favore del sig. Constantin SANDU della somma di €.9.850,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it).

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Campania i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 8) RICORSO DEL CALCIATORE Simone FASCI/A.S.D. GLADIATOR 1924

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 11/09/2014 il sig. Simone FASCI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D. GLADIATOR 1924 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.2.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Precisando di aver percepito rate per €.200,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.1.800,00.

La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D. GLADIATOR 1924 al pagamento in favore del sig. Simone FASCI della somma di € 1.800,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it).

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Campania i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

9) RICORSO DEL CALCIATORE Fabio SALVINO/A.S.D.COMPR.MONTALTO UFF.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 16/09/2014 il sig. Fabio SALVINO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.COMPR.MONTALTO UFF. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 10.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Precisando di aver percepito rate per € 1.500,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di € 8.500,00. La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.COMPR.MONTALTO UFF. al pagamento in favore del sig. Fabio SALVINO della somma di € 8.500,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it).

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

10) RICORSO DEL CALCIATORE Alberto FRIGERIO/S.S.D.VERBANIA CALCIO 1959

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 27/08/2014 il sig. Alberto FRIGERIO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.VERBANIA CALCIO 1959 S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 7.200,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Precisando di aver percepito rate per € 3.050,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di € 4.150,00. La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.



P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società S.S.D.VERBANIA CALCIO 1959 S.r.l. al pagamento in favore del sig. Alberto FRIGERIO della somma di €4.150,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it).

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Piemonte V.A. i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 11) RICORSO DEL CALCIATORE Sascia STOPPINI/A.C.D.BASTIA 1924

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 23/09/2014 il sig. Sascia STOPPINI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.D.BASTIA 1924 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €6.300,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Precisando di aver percepito rate per €4.900,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €1.400,00. La Società in data 19/11/2014 faceva pervenire le proprie controdeduzioni, ma fuori termine previsto dall'art.25 bis Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.C.D.BASTIA 1924 al pagamento in favore del sig. Sascia STOPPINI della somma di €1.400,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it).

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 12) RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe ORIOLES/N.F.C.ORLANDINA A.S.D.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 26/07/2014 il sig. Giuseppe ORIOLES si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società N.F.C.ORLANDINA A.S.D. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Precisando di aver percepito rate per €5.200,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €2.300,00. La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società N.F.C.ORLANDINA A.S.D. al pagamento in favore del sig. Giuseppe ORIOLES della somma di €.2.300,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it).

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 13) RICORSO DEL CALCIATORE Donato MASI/U.S.D.SAN SEVERO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 18/09/2014 il sig. Donato MASI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.D.SAN SEVERO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.5.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Precisando di aver percepito rate per €.1.800,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.3.200,00. La Società non presentava alcuna contro deduzione in merito nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società U.S.D.SAN SEVERO al pagamento in favore del sig. Donato MASI della somma di €.3.200,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it).

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 14) RICORSO DEL CALCIATORE Nicolas PESCE/A.S.D.CALCIO POMIGLIANO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 2/08/2014 il sig. Nicolas PESCE si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.CALCIO POMIGLIANO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Precisando di aver percepito rate per €.3.850,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.3.650,00. La Società non presentava alcuna contro deduzione in merito nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.



P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.CALCIO POMIGLIANO al pagamento in favore del sig. Nicolas PESCE della somma di €3.650,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it).

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

15)RICORSO DELLA CALCIATRICE Monika SINKA/A.S.D.RIVIERA DI ROMAGNA C.F.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 23/09/2014 la sig.na Monika SINKA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.RIVIERA DI ROMAGNA C.F. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €6.300,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Precisando di aver percepito rate per €4.200,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €2.100,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.TORRES FEMMINILE SASSARI al pagamento in favore della sig.na Monika SINKA della somma di €2.100,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: [cae@postalnd.it](mailto:cae@postalnd.it).

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Calcio Femminile. i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

16)RICORSO DELLA CALCIATRICE Marta MASON/A.S.D.VERONA F.C.GREZZANA già A.S.D. CF BARDOLINO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 9/09/2014 la sig.na Marta MASON si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.G.S.M.VERONA F.C.GREZZANA già A.S.D. C.F.BARDOLINO, un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €6.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Precisando di aver percepito rate per €5.200,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €800,00. La Società in data 21/10/2014 faceva pervenire le proprie controdeduzioni in merito, ma fuori termine ultimo per la presentazione.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.



P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.G.S.M.VERONA F.C.GREZZANAGià A.S.D. C.F.BARDOLINO, al pagamento in favore della sig.na Marta MASON della somma di €.800,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: [cae@Ind.it](mailto:cae@Ind.it).

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Calcio Femminile i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 17)RICORSO DEL CALCIATORE Adriano SODANO/S.S.D.BATTIPAGLIESE CALCIO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 2/09/2014 il sig.Adriano SODANO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.BATTIPAGLIESE CALCIO S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14.Precisando di aver percepito rate per €.6.500,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.1.000,00.La Società non presentava alcuna contro deduzione in merito nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società S.S.D.BATTIPAGLIESE CALCIO S.r.l. al pagamento in favore del sig.Adriano SODANO della somma di €.1.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@Ind.it](mailto:cae@Ind.it).

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 18)RICORSO DEL CALCIATORE Luca PIRACCINI/A.S.D.C.BORGOMANERO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 26/09/2014 il sig.Luca PIRACCINI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.C.BORGOMANERO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.17.439,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14.Precisando di aver percepito rate per €.14.439,00richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.3.000,00.La Società non presentava alcuna contro deduzione in merito nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.C.BORGOMANERO al pagamento in favore del sig. Luca PIRACCINI della somma di €3.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it).

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 19) RICORSO DEL CALCIATORE Simone MASTROMATTEI/A.S.D.GINNASTICA E CALCIO SORA

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 10/09/2014 il sig. Simone MASTROMATTEI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.GINNASTICA E CALCIO SORA un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €14.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Precisando di aver percepito rate per €4.200,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €9.800,00. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.GINNASTICA E CALCIO SORA al pagamento in favore del sig. Simone MASTROMATTEI della somma di €9.800,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it). Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 20) RICORSO DEL CALCIATORE Andrea SAITTA/U.S.D.FIESOLECALDINE

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 13/09/2014 il sig. Andrea SAITTA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.D.FIESOLECALDINE un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €3.750,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Precisando di aver percepito rate per €1.900,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €1.850,00. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.



La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società U.S.D.FIESOLECALDINE al pagamento in favore del sig. Andrea SAITTA della somma di € 1.850,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it). Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

21) RICORSO DEL CALCIATORE Matteo ATZEI/A.S.D.DERUTA S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 3/09/2014 il sig. Matteo ATZEI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.DERUTA S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 2.250,00, relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Precisando di aver percepito rate per € 800,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di € 1.450,00.

La Società non faceva pervenire alcuna controdeduzione nei termini previsti.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.DERUTA S.r.l. al pagamento in favore del sig. Matteo ATZEI della somma di € 1.450,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it).

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Umbria i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

Il Segretario  
Enrico Ciuffa

Il Presidente  
Avv. Fabio Galli

Publicato in Roma il 2 Dicembre 2014

Il Segretario Generale  
Dott. Massimo Ciaccolini

Il Presidente della L.N.D.  
Rag. Felice BELLOLI